

**APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO IN
IMPIANTI AUTORIZZATI DELLE CENERI LEGGERE (CER 190105) PRODOTTE
NELL'IMPIANTO DI RECUPERO INTEGRALE DI RIFIUTI DI SAN ZENO, AREZZO
(AR) – CIG 9374804CFC**

- CAPITOLATO D'ONERI -

Arezzo, Agosto 2022



CAPITOLO 1

OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto e smaltimento o recupero in impianti autorizzati delle ceneri leggere (CER 190105) prodotte nell'Impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno, Arezzo.

Le ceneri leggere sono costituite dalle polveri provenienti dalle seguenti apparecchiature:

- reattore di neutralizzazione della componente acida dei fumi di combustione mediante iniezione di latte di calce;
- filtro a maniche per la depolverizzazione dei fumi di combustione.

Il quantitativo delle ceneri da trasportare e da smaltire o recuperare è stimato in 1.800 tonnellate all'anno circa, di cui approssimativamente 1.750 tonnellate verranno consegnate all'appaltatore sfuse e circa 50 tonnellate in big bags del volume di 1 m³ circa ciascuno.

Il quantitativo complessivo, così come i quantitativi parziali di cui sopra, sono assolutamente indicativi e non vincolanti per la Stazione appaltante, potendo variare anche in misura considerevole in funzione dell'attività dell'Impianto e delle esigenze della Stazione appaltante. Tali variazioni non determineranno comunque in alcun caso il sorgere di diritti risarcitori in capo all'appaltatore, così come non determineranno modificazione alcuna sui prezzi contrattuali.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di trasporto, carico e scarico delle ceneri, trattamento, smaltimento, oneri transfrontalieri, oneri per caratterizzazioni, tributo per il deposito in discarica (ecotassa) di qualsiasi importo e, comunque, ogni onere necessario al completo svolgimento del servizio con l'unica esclusione degli oneri che la Stazione appaltante ha espressamente indicato come propri nei documenti di gara.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto.

Alla scadenza del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogarne la durata per il tempo occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, e, comunque, per non oltre 3 (tre) mesi.

In caso di proroga l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto,

agli stessi prezzi, patti e condizioni, sino al subentro, entro il termine di durata massima della proroga, del nuovo contraente.

CAPITOLO 2

ESECUZIONE DELL'APPALTO

ART. 3 – DECORRENZA DEL SERVIZIO

Il servizio decorre dalla stipula del contratto d'appalto.

L'appaltatore dovrà convenientemente organizzarsi al fine di essere in condizione di svolgere il servizio sin dalla data di sottoscrizione del contratto, rimanendo ogni conseguente onere a carico dell'appaltatore medesimo.

Per nessun motivo l'inizio del servizio potrà essere procrastinato.

La Stazione appaltante non sottoscriverà il contratto d'appalto e procederà alla revoca dell'aggiudicazione qualora con riferimento agli impianti di destinazione del rifiuto e/o ai trasportatori e/o ad altra causa risulti che l'appaltatore non sia in grado di svolgere il servizio sin dalla data di sottoscrizione del contratto.

ART. 4 – OBBLIGO DI DISPORRE E DI UTILIZZARE ALMENO DUE IMPIANTI DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

E' fatto obbligo all'appaltatore di disporre, per l'intera durata dell'appalto, di almeno 2 (due) impianti disponibili ed idonei a ricevere il rifiuto a smaltimento o recupero.

Nel corso dell'appalto i due impianti dovranno essere contemporaneamente utilizzati, nella misura prescelta dall'appaltatore: l'impianto a minor utilizzo dovrà comunque essere destinatario di almeno un conferimento al mese, escluso il mese di fermata manutentiva dell'Impianto di San Zeno (trattasi, indicativamente, di circa complessive 280 tonnellate minime annue da conferire all'impianto di minor utilizzo).

E' facoltà dell'appaltatore sostituire gli impianti di destinazione indicati in sede di gara con altri, nel rispetto di quanto prescritto nel seguente art. 5.

ART. 5 – REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO E DEI TRASPORTATORI

Per gli impianti di destinazione del rifiuto e per i trasportatori, prima dell'impiego dovrà essere fornita alla Stazione appaltante, per la necessaria valutazione, la seguente documentazione.

1. Per gli impianti di destinazione del rifiuto:

- a) dichiarazione rilasciata dall'impianto attestante la disponibilità ad accettare il rifiuto, con indicazione della quantità che si obbliga ad accettare;
- b) copia dell'autorizzazione dell'impianto attestante che l'impianto può ricevere il rifiuto a smaltimento o recupero (in caso di impianti situati in altri Stati membri dell'Unione Europea, all'autorizzazione in madrelingua dovrà essere allegata traduzione in lingua italiana);
- c) per gli impianti situati in Italia, copia iscrizione del soggetto che gestisce l'impianto nell'elenco degli "iscritti" (NON quello dei "richiedenti iscrizione")¹ della White list antimafia della Prefettura territorialmente competente.

2. Per i trasportatori:

- a) copia dell'iscrizione del trasportatore all'Albo dei Gestori Ambientali nella categoria pertinente e per adeguata classe;
- b) copia dell'iscrizione del trasportatore nell'elenco degli "iscritti" (NON quello dei "richiedenti iscrizione")² della White list antimafia della Prefettura territorialmente competente;
- c) Modello "Barrato rosa" (DTT 306) comprovante il possesso da parte del trasportatore di autosilos a tenuta pressurizzato e relativo trattore stradale autorizzati al trasporto di rifiuti pericolosi in polvere (CER 190105), secondo i requisiti indicati nel modello M02,ITQAS.IMP06 allegato al DUVRI;
- d) documentazione comprovante il possesso da parte del trasportatore di autoarticolato con semirimorchio con sponde ribaltabili autorizzato al trasporto di big bags di rifiuti pericolosi in polvere (CER 190105).

La Stazione appaltante non consentirà l'utilizzo di impianti e trasportatori che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente articolo nonché di ogni altro requisito prescritto dalla vigente normativa, dal presente Capitolato e dalla documentazione contrattuale.

¹ Qualora il gestore dell'impianto sia l'appaltatore, è sufficiente l'iscrizione negli elenchi dei "richiedenti iscrizione".

² Solo per i trasportatori subappaltatori. Qualora il trasportatore coincida con l'appaltatore, è sufficiente l'iscrizione negli elenchi dei "richiedenti iscrizione".

ART. 6 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il rifiuto dovrà essere prelevato dall'Impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno, sito in Loc. San Zeno, Strada vicinale dei Mori snc, 52100 Arezzo (AR).

Di norma la Stazione appaltante predispone un programma quindicinale o settimanale di ritiro che viene trasmesso mediante posta elettronica all'impresa appaltatrice con un preavviso, per il primo carico del periodo di riferimento, non inferiore a 2 giorni feriali (sabato, domenica e festivi infrasettimanali vigenti in Italia esclusi). Ad esempio, se il giorno di ritiro previsto nel programma è lunedì, la Stazione appaltante invierà il programma entro le ore 24:00 di giovedì.

Nel programma verrà indicato il numero di autotrasporti da effettuare, il tipo di trasporto (autosilo o big bags) nonché il giorno stabilito per i ritiri.

Il programma è vincolante per l'appaltatore. Non sono ammesse variazioni del programma non preventivamente autorizzate dalla Stazione appaltante.

Sporadicamente, ed in ogni caso non più di 8 volte durante la validità dell'appalto, la stazione appaltante può richiedere modifiche al programma per incrementare o diminuire i ritiri. La modifica verrà comunicata sempre in forma scritta e con un anticipo non inferiore a 2 giorni feriali (sabato, domenica e festivi infrasettimanali vigenti in Italia esclusi) sulla data di ritiro nel caso in cui venga aggiunta e non inferiore a 1 giorno feriale (sabato, domenica e festivi infrasettimanali esclusi) nel caso in cui venga eliminata.

In condizioni ordinarie viene richiesto n. 1 ritiro per settimana o al massimo 2 ritiri, il ritiro viene richiesto esclusivamente nei giorni feriali, sabato e festivi infrasettimanali esclusi (fa fede il calendario feriale vigente in Italia).

In condizioni straordinarie, durante i periodi di fermo impianto della linea di incenerimento, non vengono effettuati ritiri o comunque avvengono con minore frequenza.

Di norma la linea di incenerimento ha un unico fermo impianto programmato annuale con durata massima di 6 settimane circa; sono possibili ulteriori periodi di fermo non programmato dovuti a cause non prevedibili.

Il ritiro del rifiuto dovrà avvenire dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del giorno indicato nel programma trasmesso dalla stazione appaltante. Per concludere il carico entro le ore 24:00 gli autoveicoli per il trasporto dovranno presentarsi all'ingresso dell'impianto di San Zeno non oltre le ore 19:00. L'arrivo dopo le ore 19:00 costituisce ritardo e determina l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 9.

Il rifiuto oggetto di appalto, classificato come rifiuto pericoloso, è soggetto alla normativa ADR per il trasporto su strada.

Nel caso di trasporto transfrontaliero l'appaltatore provvederà a propria cura e spese alla preparazione, stesura e presentazione presso le autorità competenti di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento del trasporto (analisi sul prodotto, modulistica, fideiussioni, ecc.).

Il servizio di trasporto del rifiuto sfuso potrà avvenire esclusivamente con autosilos a tenuta pressurizzati.

Il servizio di trasporto del rifiuto in big bags potrà avvenire esclusivamente mediante autoarticolati con semirimorchio a sponde ribaltabili.

I veicoli per il trasporto dovranno essere autorizzati secondo le normative vigenti in tema di trasporto rifiuti e di trasporto in ADR e, comunque, dovranno essere conformi a qualsiasi norma vigente in tema di trasporto che si applichi all'appalto in oggetto.

ART. 7 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO PER RIFIUTO SFUSO

La stazione appaltante provvede a depositare il rifiuto oggetto di appalto allo stato sfuso in n° 2 silos dotati di scaricatore telescopico per lo scarico, di altezza sufficiente per permettere il carico degli autoveicoli previsti nel presente capitolato e negli altri documenti di gara.

La produzione media settimanale in condizioni di normale esercizio è di 25-28 tonnellate.

Sono mediamente necessarie circa 1-1,5 ore per caricare su un autosilo circa 26 tonnellate.

Le operazioni di carico sono condotte congiuntamente dal conducente del veicolo e dal personale dipendente di AISA Impianti:

- al conducente del veicolo spettano le operazioni di posizionamento corretto dello stesso sotto i punti di carico, il controllo del corretto posizionamento della tubazione telescopica di scarico (TOREX) sulle bocche dell'autosilo ed il controllo del riempimento dei vari settori dell'autosilo stesso;
- al personale di AISA Impianti spetta l'azionamento dei dispositivi di scarico e la relativa interruzione su indicazione del conducente.

Istruzioni specifiche per l'esecuzione corretta delle operazioni di carico di competenza verranno fornite all'autista incaricato dall'autotrasporto mediante un modulo che l'autista dovrà firmare per presa visione e accettazione prima di iniziare le operazioni di carico. Copia del modulo è allegata al Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). Ulteriori informazioni sono riportate nel DUVRI stesso.

Non è ammesso che le operazioni di carico vengano interrotte prima del completamento del carico utile dell'autosilo o del completo svuotamento dei silos di stoccaggio o del raggiungimento della portata massima dell'autoveicolo, a meno che non venga espressamente richiesto dalla stazione appaltante in presenza di particolari ed imprevedibili esigenze dell'impianto, quali avaria improvvisa dei macchinari di caricamento, situazioni di emergenza all'interno dello stabilimento, ecc.

Nei casi in cui le operazioni di caricamento fossero interrotte dalla stazione appaltante prima che il carico utile dell'autoveicolo di trasporto raggiunga 18.000 kg, all'appaltatore verrà riconosciuto un carico convenzionale di 18.000 kg.

Nei casi diversi da quello sopraccitato, all'appaltatore potrà essere accreditato solo il quantitativo effettivamente caricato e trasportato.

A carico completato l'autista dovrà provvedere al lavaggio completo dell'autosilo e dell'area di scarico prima di lasciare l'impianto. La stazione appaltante mette a disposizione aria compressa, acqua alla pressione di 6 bar ed un'idropulitrice.

L'attività di lavaggio dovrà essere eseguita esclusivamente nell'area a ciò destinata indicata dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante provvede a verificare lo stato di pulizia dell'autosilo e dell'area di scarico, oltre a effettuare le verifiche di propria competenza richieste dalle norme ADR, se del caso.

È ammessa la sosta all'interno dell'impianto dell'autosilo anche nelle ore notturne purché sia sempre presidiato dall'autista.

Qualora, per cause eccezionali non imputabili all'appaltatore da far risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio fra le parti al termine delle operazioni di carico, il tempo occorso per il completamento delle operazioni di carico fosse superiore a cinque ore continuative, all'appaltatore verrà riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo, nella misura di €/ora 60,00 (sessanta/00) per ogni ora di sosta successiva alla quinta.

Gli autoveicoli dell'appaltatore, impiegati per le operazioni di carico, dovranno circolare all'interno dell'impianto rispettando i limiti di velocità indicati, la segnaletica e le disposizioni che verranno di volta in volta impartite dalla stazione appaltante, sia per iscritto che verbalmente.

L'appaltatore verrà comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della stazione appaltante e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di carico e di transito all'interno dell'impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zenò.

La stazione appaltante fa divieto assoluto di salire sulla sommità degli autoveicoli a meno che

gli stessi non siano dotati di idonee scale e protezioni contro i rischi di caduta dall'alto. Nel caso in cui non vengano rispettate le norme anti-infortunistiche riportate nei commi precedenti, il personale autista inadempiente verrà immediatamente allontanato dall'impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zenò e la stazione appaltante potrà recedere dal contratto in danno all'appaltatore.

Prima di iniziare il viaggio si dovrà effettuare la pesata e procedere alla compilazione della documentazione di trasporto prevista dalla normativa vigente. Non sarà consentita l'uscita dall'impianto agli autoveicoli che superano il limite di massa complessiva indicato sulla carta di circolazione.

Pertanto, qualora alla pesa dell'impianto venisse accertato il superamento del limite di massa complessiva, verranno addebitate all'appaltatore le spese necessarie per lo scarico, pari a 300,00 (trecento/00) euro per ora o frazione di ora. L'importo totale sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture ammesse a pagamento.

In caso di rilevate inadempienze a quanto previsto dalla legge, dal DUVRI, dai piani di sicurezza e dalle altre disposizioni e procedure aziendali riguardo alla tutela della salute e sicurezza del personale e di terzi, la stazione appaltante si riserva il diritto di allontanare con effetto immediato il personale delle imprese esecutrici. In caso di inadempienze ritenute gravi o ripetute dalla Società committente, questa si riserva il diritto di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

ART. 8 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO PER RIFIUTO IN BIG BAGS

In condizioni straordinarie (fermata della linea di incenerimento, pulizia dei silos di stoccaggio, ecc.) nel corso dell'anno le ceneri leggere vengono immagazzinate in big bags del volume di 1 m³ circa ciascuno, omologati per il trasporto in ADR.

Di norma la stazione appaltante comunica all'appaltatore, mediante posta elettronica, il numero di big bags da ritirare. L'appaltatore ha tempo 3 giorni naturali e consecutivi per eseguire il ritiro. Ad esempio, se la data invio della comunicazione è venerdì 31 agosto, l'appaltatore ha tempo fino a lunedì 3 settembre per poter eseguire il ritiro. L'appaltatore deve comunicare mediante fax o posta elettronica la data in cui prevede il ritiro il giorno naturale successivo alla richiesta della Stazione appaltante.

I big bags devono essere ritirati mediante autoarticolati con semirimorchio a sponde ribaltabili.

Le operazioni di carico dei big bags sono a cura ed onere della stazione appaltante che provvederà al carico sul semirimorchio con carrello elevatore. Sono mediamente necessarie circa tre

ore per eseguire un carico completo. Le operazioni di carico avverranno dalle 08:00 alle 17:00 di ciascun giorno feriale (sabato e festivi infrasettimanali esclusi).

Il rifiuto oggetto di appalto è classificato come rifiuto pericoloso e come tale è soggetto alla normativa ADR per il trasporto su strada. La stazione appaltante provvede a effettuare le verifiche di propria competenza richieste dalle norme ADR.

Nel caso di trasporto transfrontaliero l'appaltatore provvederà a propria cura e spese alla preparazione, stesura e presentazione presso le autorità competenti di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento del trasporto (analisi sul prodotto, moduli 54/A e 54/B, fideiussioni, ecc.). Le fideiussioni richieste dagli Organi competenti per il trasporto transfrontaliero del rifiuto devono prevedere che si avvii a smaltimento per ogni trasporto un quantitativo non inferiore a 26'000 kg.

Nel caso in cui le operazioni di caricamento siano interrotte dalla stazione appaltante prima che il carico utile del veicolo raggiunga 15.000 kg, verrà riconosciuto all'appaltatore un carico convenzionale di 15.000 kg.

Nei casi diversi da quello sopraccitato, all'appaltatore potrà essere accreditato solo il quantitativo effettivamente caricato e trasportato.

È ammessa la sosta del veicolo all'interno dell'impianto anche nelle ore notturne purché sia sempre presidiato dall'autista.

Qualora, per cause eccezionali non imputabili all'appaltatore, da far risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio fra le parti al termine delle operazioni di carico, il tempo occorso per il completamento delle operazioni di carico fosse superiore a cinque ore continuative, all'appaltatore verrà riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo, nella misura di €/ora 60,00 (sessanta/00) per ogni ora di sosta successiva alla quinta.

Gli autoveicoli dell'appaltatore, impiegati per le operazioni di carico, dovranno circolare all'interno dell'impianto rispettando i limiti di velocità indicati, la segnaletica e le disposizioni che verranno di volta in volta impartite dalla stazione appaltante, sia per iscritto che verbalmente.

L'appaltatore verrà comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della stazione appaltante e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di carico e di transito all'interno dell'impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno.

Nel caso in cui non vengano rispettate le norme anti-infortunistiche riportate nei commi precedenti, il personale autista inadempiente verrà immediatamente allontanato dall'impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno e la Stazione appaltante potrà recedere dal contratto in

danno all'appaltatore.

Prima di iniziare il viaggio, si dovrà effettuare la pesata e procedere alla compilazione della documentazione di trasporto prevista dalla normativa vigente. Non sarà consentita l'uscita dall'impianto agli autoveicoli che superano il limite di massa complessiva indicato sulla carta di circolazione. Pertanto, qualora alla pesa dell'impianto venisse accertato il superamento del limite di massa complessiva, verranno addebitate all'appaltatore le spese necessarie per lo scarico, pari a 150,00 € per ora o frazione di ora. L'importo totale sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture ammesse a pagamento.

In caso di rilevate inadempienze a quanto previsto dalla legge, dal DUVRI, dai piani di sicurezza, e dalle altre disposizioni e procedure aziendali riguardo alla tutela della salute e sicurezza del personale e di terzi, la Società committente si riserva il diritto di allontanare con effetto immediato il personale delle imprese esecutrici. In caso di inadempienze ritenute gravi o ripetute dalla Società committente, questa si riserva il diritto di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

ART. 9 – CONFERIMENTO AD IMPIANTI AUTORIZZATI ALLO SMALTIMENTO O RECUPERO

Il rifiuto caricato presso l'impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno deve essere conferito esclusivamente presso gli impianti autorizzati allo smaltimento o recupero indicati dall'appaltatore alla Stazione appaltante e per i quali sia stata presentata la documentazione di cui al precedente art. 5, pena la risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore intenda effettuare lo smaltimento o recupero in un impianto differente da quello indicato, deve previamente comunicarlo alla Stazione appaltante trasmettendo al contempo tutta la documentazione di cui al precedente art. 5 per la valutazione della Stazione appaltante.

ART. 10 – CARATTERIZZAZIONI ANALITICHE DEL RIFIUTO

L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese all'effettuazione di tutte le analisi di caratterizzazione necessarie per il trasporto ed il conferimento del rifiuto ad impianti autorizzati allo smaltimento o recupero, incluse quelle per acquisire e mantenere l'omologa negli impianti di destinazione.

I conseguenti oneri economici sono compresi nel corrispettivo d'appalto.

ART. 11 – SUBAPPALTO

Sono subappaltabili esclusivamente le seguenti attività:

- Trasporti.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

**CAPITOLO 3
DISCIPLINA ECONOMICA****ART. 12 – CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo d'appalto è stabilito "a misura" e sarà determinato applicando alle prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite i prezzi indicati nell'Elenco prezzi contrattuale, da ridursi del ribasso offerto dall'appaltatore, oltre IVA di legge ed oneri di sicurezza indicati nel DUVRI.

Si applica il meccanismo di adeguamento prezzi previsto al successivo articolo.

ART. 13 – ADEGUAMENTO PREZZI

Al fine di operare l'adeguamento dei prezzi unitari contrattuali in presenza di variazioni (tanto in positivo che in negativo) del prezzo del gasolio, in quanto incidente sui costi di trasporto, è stabilito quanto segue.

È preliminarmente posto che il 10% del valore dei prezzi unitari contrattuali è da considerarsi influenzato dalle variazioni del costo del gasolio che verrà consumato nelle operazioni di trasporto ad impianto di smaltimento/recupero.

Ciò posto, è dunque stabilito il seguente meccanismo di adeguamento del prezzo.

a) Indice di riferimento per l'adeguamento

L'indice di riferimento che sarà utilizzato per l'adeguamento del prezzo è il seguente:

- **Prezzo medio mensile del gasolio auto**, quale rilevato dal Ministero della Transizione Ecologica e pubblicato sul sito del Ministero all'indirizzo https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_mensili.php. **Dato base** (prezzo medio Luglio 2022): **1.927,35** €/1.000 litri

b) Procedura di adeguamento

Saranno applicate, al singolo prezzo contrattuale, le variazioni (in aumento o in diminuzione) registrate dall'indice di cui sopra, rispetto al "Dato base" sopra indicato, valutate con

riferimento al mese antecedente a quello di fatturazione, secondo la seguente formula:

- **Prezzo unitario con adeguamento = (Prezzo unitario contrattuale * 90%) + (Prezzo medio gasolio mese antecedente a quello di fatturazione / Dato base) * (Prezzo unitario contrattuale * 10%)**

NOTA: Il prezzo come sopra ottenuta si tronca alla seconda cifra decimale.

Il prezzo adeguato sarà assoggettato al ribasso d'asta offerto dall'appaltatore.

*

Di seguito, a mero titolo esemplificativo, si riportano due esempi di calcolo del prezzo con adeguamento (i valori indicati sono esemplificativi)

Esempio 1 (VARIAZIONE POSITIVA)

Dato base: 1.800,00 (€/litri 1.000)

Prezzo unitario contrattuale (al lordo di ribasso): €/ton 300,00

Ribasso d'asta: 15%

Prezzo medio gasolio mese antecedente a quello di fatturazione: 1.900,00 (€/litri 1.000)

Calcolo prezzo unitario con adeguamento (al lordo di ribasso):

$$(300,00*90\%) + (1.900,00/1.800,00) * (300,00*10\%) = \text{€/ton } 301,66$$

corrispondenti, al netto di ribasso, ad €/ton 256,41

Esempio 2 (VARIAZIONE NEGATIVA)

Dato base: 1.800,00 (€/litri 1.000)

Prezzo unitario contrattuale (al lordo di ribasso): €/ton 300,00

Ribasso d'asta: 15%

Prezzo medio gasolio mese antecedente a quello di fatturazione: 1.700,00 (€/litri 1.000)

Calcolo prezzo unitario con adeguamento (al lordo di ribasso):

$$(300,00*90\%) + (1.700,00/1.800,00) * (300,00*10\%) = \text{€/ton } 298,33$$

corrispondenti, al netto di ribasso, ad €/ton 253,58.

*

Fatto salvo quanto previsto dalla presente procedura, nessun'altra tipologia di revisione/adeguamento prezzo sarà applicata.

ART. 14 – LIQUIDAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La liquidazione del corrispettivo maturato dall'appaltatore avverrà mensilmente, con riferimento alle prestazioni da quest'ultimo svolte in ogni singolo mese solare.

A tal fine, entro il mese successivo a quello di riferimento la Stazione appaltante verificherà le prestazioni eseguite dall'appaltatore e ne determinerà il corrispettivo, autorizzandone per iscritto la fatturazione.

Per la liquidazione faranno fede esclusivamente le risultanze delle operazioni di pesatura effettuate presso l'impianto di San Zeno.

La liquidazione è comunque subordinata alla previa acquisizione della copia di ritorno di tutti i formulari di cui all'art. 193 del D.Lgs.152/2006 relativi al mese di riferimento, debitamente datata in arrivo con timbro e firma dell'impianto di destinazione.

L'appaltatore potrà emettere fattura esclusivamente dopo la ricezione dell'autorizzazione scritta della Stazione appaltante e solo in conformità alla risultanze della stessa.

Le fatture regolarmente emesse saranno pagate mediante bonifico bancario a 60 giorni fine mese data fattura.

Ogni pagamento è comunque sempre subordinato alle verifiche di regolarità prescritte dalla vigente normativa.

CAPITOLO 4

PENALITÀ

ART. 15 – PENALITÀ IN PER RITARDI

In caso di ritardi sulle date di ritiro comunicate dalla Stazione appaltante mediante il programma di cui al presente capitolato, verrà applicata una penale pecuniaria. Il ritardo verrà conteggiato dalle ore 19:00 del giorno stabilito per il ritiro.

L'importo stabilito per la penale è pari allo 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ritardo fino a 24 ore o frazione e sarà incrementato dello 0,1 per mille per ciascuna ulteriore giornata o frazione di giornata di ritardo³.

Gli importi delle penali saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse a pagamento. Nel caso in cui manchino crediti o siano insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato

³ Esempio: importo contrattuale pari a € 400.000. Ritiro programmato per il giorno 23.01.2018:

- a) se arrivo del mezzo all'impianto di San Zeno alle ore 22:00 del giorno 23.01.2018: penale: $400.000 \times 0,8 / 1000 = € 320$;
- b) se arrivo del mezzo all'impianto di San Zeno alle ore 21:00 del giorno 25.01.2018: ritardo 50 ore, penale: $€ 400.000 \times (0,8 + 0,1 + 0,1) / 1000 = € 400$.

sulla garanzia fideiussoria; in tal caso l'integrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'introito della penalità.

Dopo il secondo ritardo, anche non consecutivo, superiore alle 48 ore naturali e consecutive, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, senza necessità di costituzione in mora.

In ogni caso di ritardo superiore a 120 ore naturali e consecutive, la Stazione appaltante potrà procedere all'immediata risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, senza necessità di costituzione in mora.

Nel caso in cui l'appaltatore invii all'Impianto di San Zeno autoveicoli diversi da quelli prescritti dal presente capitolato (e cioè autoveicoli diversi da autosilos per i rifiuti sfusi o diversi da autoarticolati con semirimorchio a sponde ribaltabili per rifiuti in big bags) oppure invii autoveicoli che non rispondano alla normativa ADR o di cui non siano stati previamente comunicati targa ed estremi dell'autorizzazione al trasporto, non si procederà al caricamento dei rifiuti e, decorso il termine di cui al comma 1, si inizierà con il conteggio delle penali.

Fermo restando quanto previsto al presente articolo, qualora a causa del ritardato ritiro dei rifiuti sfusi si renda necessario stoccare le ceneri in big bags, il ritiro di detti big bags sarà pagato all'appaltatore al solo prezzo unitario previsto per i rifiuti sfusi, senza applicazione di limite minimo di quantitativo. Quale che sia il numero di tali big bags, l'appaltatore dovrà provvedere al ritiro degli stessi entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla richiesta della Stazione appaltante, secondo la procedura prevista per i rifiuti in big bags.

ART. 16 – PENALITÀ PER SUPERAMENTO DEL LIMITE DI CARICO

Non sarà consentita l'uscita dall'impianto agli autoveicoli che superano il limite di massa complessiva indicato sulla carta di circolazione. Nel caso ciò dovesse accadere, eludendo le verifiche della stazione appaltante, la parte di carico eccedente il limite di massa complessiva non verrà ammessa a pagamento.

Inoltre per ciascun viaggio effettuato in eccesso oltre il limite di massa complessiva verrà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, a prescindere dal quantitativo in eccesso.

Gli importi delle penali saranno prelevati, di pieno diritto e senza formalità di sorta, dall'ammontare delle fatture ammesse a pagamento. Nel caso in cui manchino crediti o siano insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla garanzia fideiussoria. In tali casi

l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'introito della penalità.

Dopo il secondo caso di reiterazione del superamento del limite di massa complessiva, anche non consecutivo, si potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore.

Ogni sanzione conseguente al superamento del limite di massa complessiva indicato sulla carta di circolazione resta ad esclusivo carico dell'appaltatore.

ART. 17 – RISARCIMENTO DEL DANNO

L'applicazione delle penali di cui ai precedenti articoli non pregiudica il diritto della Stazione appaltante di richiedere l'integrale risarcimento del danno subito in conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore.

In particolare, il ritardo o l'esecuzione del servizio in difformità dei patti contrattuali, qualora determini il fermo dell'impianto, dà luogo ad un danno giornaliero non inferiore all'importo di 20.000,00 (ventimila/00) euro/giorno, calcolato come segue:

- 7.600,00 (settemilaseicento/00) euro/giorno per mancata cessione di energia elettrica;
- 3.800,00 (tremilaottocento/00) euro/giorno per l'acquisto di energia elettrica dalla rete;
- 8.600,00 (ottomilaseicento/00) euro/giorno per lo smaltimento in discarica del quantitativo di rifiuti combustibili che sarebbero inceneriti.

L'importo relativo all'ammontare del danno sarà prelevato, di pieno diritto e senza formalità di sorta, dall'ammontare delle fatture ammesse a pagamento. Nel caso in cui manchino crediti o siano insufficienti, verrà escussa la garanzia fideiussoria. In tale ipotesi, la reintegrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'escussione della medesima.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZA DELL'APPALTATORE

Tra l'altro ed in particolare, la Stazione appaltante si riserva di risolvere il contratto per inadempienza dell'appaltatore nei seguenti casi:

- conferimento in impianti diversi da quelli indicati e documentati alla Stazione appaltante;
- violazione delle norme antiinfortunistiche e delle disposizioni contenute nel DUVRI;
- violazione delle normative in materia ambientale;
- violazioni delle istruzioni ricevute dalla Stazione appaltante per la circolazione all'interno

- dell'impianto e le modalità di carico/scarico dei rifiuti;
- violazione delle norme ADR per il trasporto su strada;
 - ripetuti casi di superamento del limite di massa complessiva indicato sulla carta di circolazione.

CAPITOLO 5

ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 19 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., tra cui la comunicazione alla Stazione appaltante delle coordinate dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione, comunicando altresì generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. Tra l'altro ed in particolare, l'appaltatore dovrà inoltre:

- comunicare tempestivamente ad AISA IMPIANTI ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- indicare in fattura il codice CIG indicato sul presente contratto; la mancata o errata indicazione del CIG facoltizza la Stazione appaltante a non procedere a pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione.

ART. 20 – DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 (PARTI TERZE) E INFORMAZIONI SULLA POLITICA INTEGRATA QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ SOCIALE DI AISA IMPIANTI

AISA IMPIANTI dichiara di avere approvato il proprio modello organizzativo contenente Codice Etico Comportamentale, ai sensi del D.Lgs. 231/01, con delibera del Consiglio di Amministrazione di AISA IMPIANTI in data 02.01.2013, e quindi richiede a tutti i propri aventi causa a qualsiasi titolo (parti terze) di conformare i propri comportamenti ai principi ed obiettivi di qualità e legalità dettati dalla suddetta normativa, ed assunti da AISA IMPIANTI nei precetti citati. Ogni parte terza si obbliga di conseguenza, nell'espletamento dell'attività oggetto del contratto, ad uniformarsi al rispetto dei criteri di comportamento indicati, la cui violazione costituirà inadempimento contrattuale ai sensi del Codice Civile. In particolare la contestazione dell'inadempimento di cui trattasi darà luogo alla facoltà di AISA IMPIANTI di risolvere di diritto

il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.

AISA IMPIANTI ha inoltre approvato una Politica per la gestione della Qualità, dell'Ambiente, della Sicurezza nel lavoro e di Responsabilità Sociale conformemente agli standard di cui alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, SA 8000, alla quale ha uniformato tutte le proprie attività, il cui contenuto è reso noto ai soggetti che lavorano per essa e a tutti gli interessati.

L'estratto del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 e la Politica Integrata Qualità, Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale sono disponibili per la consultazione nel sito aziendale www.aisaimpanti.it.

ART. 21 – RESPONSABILITÀ SOCIALE

AISA IMPIANTI ha implementato un sistema di gestione per la Responsabilità Sociale secondo la norma SA 8000, standard internazionale che definisce pratiche e comportamenti in tema di lavoro, in particolare con riferimento a:

- lavoro minorile;
- lavoro obbligato;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva;
- discriminazione;
- procedure disciplinari;
- orario di lavoro;
- retribuzione.

I contraenti di AISA IMPIANTI sono tenuti a rispettare i principi contenuti nello standard SA 8000 e a consentire, qualora richiesto da AISA IMPIANTI, l'effettuazione di audit presso le proprie sedi ai fini della verifica dell'osservanza di tali principi.

ART. 22 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'appaltatore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma

(cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti AISA IMPIANTI, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la AISA IMPIANTI;
- Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all'appaltatore.

L'appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite da AISA IMPIANTI nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l'appaltatore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Committente al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di AISA IMPIANTI.

L'appaltatore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta di AISA IMPIANTI, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. L'appaltatore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali

subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta a AISA IMPIANTI.

È altresì vietata sia all'appaltatore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con l'appaltatore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al contratto.

L'appaltatore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, l'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AISA IMPIANTI da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto da AISA IMPIANTI per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell'appaltatore, del personale in servizio presso l'appaltatore o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, AISA IMPIANTI si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

ART. 23 – RESPONSABILITÀ PER DANNI

L'appaltatore è responsabile di ogni e qualsiasi danno direttamente e/o indirettamente causato alla Stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Tra l'altro ed in particolare, l'appaltatore risponde in solido di ogni danno provocato da

qualsiasi soggetto che intervenga per suo conto nell'esecuzione dell'appalto (fornitori, subappaltatori, subcontraenti, trasportatori, etc.).

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), l'Impresa capogruppo risponde altresì in solido per i danni causati dalle Imprese mandanti.

In caso di Consorzio, di qualsiasi genere, il Consorzio risponde altresì in solido per i danni causati dalle consorziate esecutrici.

ART. 24 – NORMATIVA APPLICABILE

Il presente appalto è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e correlata normativa.

ART. 25 – FORO COMPETENTE

Foro competente in via esclusiva per la definizione delle controversie insorgenti tra le Parti in relazione al presente appalto è quello di Arezzo (AR).

Peraltro, qualora per questioni connesse al presente contratto AISA IMPIANTI fosse citata da terzi di fronte a giudice di Foro diverso, quest'ultimo sarà comunque competente in relazione alla eventuale connessa chiamata in causa operata da AISA IMPIANTI nei confronti dell'appaltatore.